

**ORDINE DEL GIORNO  
N. 339**

**REVISIONE DELLE FUNZIONI E DELLA  
MISSION DI AGENZIA PIEMONTE  
LAVORO.**

*Presentato dai Consiglieri regionali:*

*PORCHIETTO CLAUDIA (prima firmataria), GRAGLIA  
FRANCESCO, RUFFINO DANIELA, SOZZANI DIEGO, VIGNALE GIAN  
LUCA*

*Protocollo CR n. 16921*

*Presentato in data 05/05/2015*



*Al. Isili  
ne*

*12.53  
5/5/2015*

*CL. 02-18-02/342/2015/A*



*Gruppo Consiliare Forza Italia*

18:07 05 MAG 2015 A01000 000983

Al Presidente  
del Consiglio regionale  
Mario LAUS  
SEDE

**ORDINE DEL GIORNO N. 339**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,  
trattazione in Aula   
trattazione in Commissione

**Oggetto: Revisione delle funzioni e della mission di Agenzia Piemonte Lavoro**

**VISTO** il progetto recentemente presentato al Ministero del Lavoro relativo all'istituzione di un'Agenzia nazionale del lavoro con articolazioni accreditate a livello territoriale:

**RILEVATO** che su tale progetto vi è un ampio fronte di consenso dalla maggior parte delle Regioni italiane;

**RITENUTO** pertanto indispensabile adeguare la l.r. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" nella parte di disciplina dell'Agenzia Piemonte Lavoro (art. 6), al fine di rivederne le funzioni e la mission

**il Consiglio regionale  
impegna la Giunta regionale**

ad adottare i provvedimenti necessari per la revisione dell'articolo 6, della l.r. 34/2008, rubricato "Agenzia Piemonte Lavoro", che recepisca le modifiche di seguito indicate:

"Art. 6 (Agenzia Piemonte Lavoro)

1. È confermata l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale.
2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
3. All'Agenzia, in attuazione del piano annuale di attività approvato dalla Giunta regionale, con il parere della Commissione consiliare competente, sono attribuite le funzioni ed i compiti in materia di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro di cui all'art. 2 del D.Lgs. 469/1997.
4. L'Agenzia Piemonte Lavoro esercita le seguenti funzioni:
  - a) concorso nella elaborazione del programma triennale delle politiche del lavoro previsto all'articolo 15;
  - b) predisposizione e approvazione dei piani provinciali degli interventi di cui all'articolo 17;
  - c) organizzazione e gestione del collocamento e delle attività ad esso connesse, nonché avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
  - d) organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al capo VI, fatta eccezione per quelle che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

e) istituzione, organizzazione e gestione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 20, nell'ambito dei bacini individuati dalla Regione, assicurando lo svolgimento integrato dei compiti di cui alle lettere c) e d);

f) esercizio del governo della rete locale dei servizi per il lavoro, da svolgere attraverso il coordinamento degli operatori pubblici e privati accreditati e l'affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica;

g) gestione delle attività connesse all'esercizio unitario, da parte della Regione, delle funzioni indicate all'articolo 4;

h) supporto alla programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale ed alla programmazione e gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE);

i) monitoraggio e valutazione degli interventi in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale;

l) monitoraggio e valutazione dei tirocini di cui all'articolo 38;

m) monitoraggio e valutazione dei soggetti autorizzati e dei soggetti accreditati;

n) realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia).

5. L'Agenzia Piemonte Lavoro assicura la concertazione con le parti sociali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

6. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia Piemonte Lavoro può stipulare convenzioni con gli enti locali nell'ambito del bacino dell'impiego, o con apposite agenzie da essi costituite.

7. L'Agenzia Piemonte Lavoro, in coerenza con gli atti di indirizzo della Regione e dell'Agenzia nazionale, individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri enti locali presenti nel bacino territoriale dell'impiego, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), o, laddove siano presenti più bacini in uno stesso comune, a livello comunale, al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle comunità nell'ambito del Comitato istituzionale al lavoro di cui all'articolo 10, nonché per favorire la partecipazione degli stessi enti locali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, presenti sul territorio all'individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province medesime.

8. L'Agenzia provvede, altresì, a:

a) redigere la relazione annuale dell'attività da presentare alla Giunta regionale, che ne informa la commissione consiliare competente;

b) svolgere attività finalizzate alla definizione, da parte della Giunta regionale, degli standard del sistema dei servizi per il lavoro e della formazione professionale.

9. L'Agenzia esercita a favore della Regione, su richiesta, compiti di assistenza tecnica finalizzati al coordinamento tra gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale in materia di politiche del lavoro, nonché a rendere omogenei sul territorio regionale i metodi e le tipologie di intervento. A tal fine, la Giunta regionale dota l'Agenzia delle necessarie risorse finanziarie.

10. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica agli enti locali e alle loro associazioni, su richiesta dei medesimi, per la progettazione, valutazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.

11. L'Agenzia fornisce al consigliere o alla consigliera di parità il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle attività previste all'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).”

2. L'articolo 9, della l.r. n. 34/2008 è abrogato.